

# Vigilanza e impulso nei confronti degli enti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

## Premessa

### 1. Il quadro normativo

Le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In considerazione della natura giuridica delle categorie di enti interessati all'attuazione delle politiche di prevenzione, le disposizioni richiamate prevedono sistemi di regole parzialmente differenti.

Con le modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, il legislatore ha inteso definire in modo omogeneo e coordinato l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.

L'art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012 stabilisce che: *“Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e **per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)**”.*

E', pertanto, con riferimento all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, formalmente destinato a declinare l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, che occorre fare riferimento per individuare criteri oggettivi e predeterminati sulla base dei quali presumere la riconducibilità di soggetti di diritto privato a quelli tenuti anche all'adozione delle misure di prevenzione.

L'Anac è poi intervenuta per fornire indicazioni in merito all'ambito soggettivo di applicazione con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Nelle citate delibere sono stati approfonditi profili attinenti all'ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del RPCT e alla predisposizione dei PTPCT, ovvero all'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 per gli enti di diritto privato.

In particolare, nell'ambito della linea guida da ultimo citata l'Autorità ha fornito indicazioni circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e ha definito, inoltre, i compiti in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi controllati, partecipati o vigilati delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tali indicazioni sono state poi riprese e ulteriormente integrate nel Piano nazionale anticorruzione 2019, di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e/o in materia di trasparenza, i soggetti obbligati, sia pure, come sopra ribadito, sulla base di regimi differenziati, sono:

- 1) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) le Autorità di sistema portuale;
- 3) le Autorità amministrative indipendenti;
- 4) gli ordini professionali;
- 5) gli enti pubblici economici
- 6) le società in controllo pubblico, anche congiunto;
- 7) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (Enti comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni);
- 8) le società a partecipazione pubblica, non a controllo pubblico;
- 9) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche indicate all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 (Associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici).

Per le pubbliche amministrazioni di cui al punto 1) è prevista l'applicazione integrale delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di quelle in materia di trasparenza.

I soggetti di cui ai punti dal 2) al 4) non sono di interesse per il presente piano.

**I soggetti di cui ai punti 5), 6) e 7) sono tenuti ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l'adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, da parte dei soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Nel PNA 2019 l'Autorità rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione indicata nel PNA.

In merito all'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello 231, l'Autorità evidenzia che, ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia. In assenza del modello 231, l'ente adotta il documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

In via generale nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017 sono state date indicazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione concernenti:

- l'analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente per la individuazione e gestione del rischio di corruzione;
- il coordinamento fra i sistemi di controlli interni,
- l'integrazione del codice etico avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del d.lgs. 175/2016;
- il divieto di pantouflage previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;

- la formazione;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- la rotazione o misure alternative.

In aggiunta agli indirizzi forniti nelle citate Linee guida, nel PNA 2019 l'Autorità evidenzia quanto segue:

1) per quanto riguarda la rotazione o misure alternative che possano sortire analoghi effetti (come ad esempio la segregazione delle funzioni) le raccomandazioni formulate nella parte III del PNA valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa, anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse;

2) per quanto riguarda il pantouflage e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage:

- negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;

- non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;

- il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;

3) con riferimento al whistleblowing, con la legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 modificando la disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower), detta tutela è stata estesa espressamente anche ai dipendenti degli enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Le società e gli enti specificati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono poi tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all'organizzazione, sia all'attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità

**I soggetti di cui ai punti 8) e 9) sono sottoposti, secondo il criterio della compatibilità, ai soli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse.**

A seguito delle indicazioni fornite dall'Autorità, a partire dal 2018, il PTCPT è stato integrato con il presente Allegato. Per rispondere alle previsioni contenute nelle linee guida citate è stato predisposto, quale allegato al PTPCT 2021-2023, il presente documento che, in continuità con la programmazione precedente, risulta suddiviso in tre partizioni:

**- Prima parte**

Classificazione degli enti rispetto commi 2 e 3 dell'articolo 2bis e relative note motivazionali

**- Seconda Parte**

Riepilogo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalle linee guida ANAC riferibili agli enti oggetto di classificazione nella prima parte

**- Terza Parte**

Misure previste per l'azione di vigilanza dell'amministrazione sugli enti controllati – partecipati/vigilati.

Le disposizioni contenute in questa sezione costituiscono atto di indirizzo rivolto alle società e agli enti di diritto privato controllati, partecipati, vigilati dal Comune di Campogalliano, agli enti pubblici economici e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3 – secondo periodo del D.Lgs. n. 33/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale.

## **Prima parte**

**Classificazione degli enti rispettivamente all'interno dei commi 2 e 3 dell'articolo 2bis, D.lgs. 33/2013, e relative note motivazionali**

<b>SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO</b>  Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	<b>ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ASSIMILATI ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</b>  Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	<b>ENTI PUBBLICI ECONOMICI</b>  Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	<b>SOCIETÀ PARTECIPATE NON IN CONTROLLO PUBBLICO</b>  Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013	<b>ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI/VIGILATI</b>  Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013
<b>AIMAG s.p.a. (controllo pubblico congiunto – Comune di Campogalliano ed altri)</b>  All'interno del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Campogalliano, AIMAG è stata classificata quale partecipata a controllo congiunto per effetto di patti parasociali. In particolare, Aimag è una società per azioni a controllo pubblico e a partecipazione mista pubblico-privata.  AIMAG figura quale	Non ricorre la fattispecie	<b>ACER</b>  La classificazione di ente pubblico economico deriva dall'articolo 3 comma 1 lettera c) della legge regionale n.24 dell'08.08.2001 t.v.	<b>SETA s.p.a.</b>  All'interno del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Campogalliano, SETA è stata classificata a capitale pubblico di maggioranza a norma dell'art. 1.2 del relativo statuto, non qualificabile come «società a controllo pubblico» ai sensi dell'art. 2, lett. m), TUSP, in quanto nessuna delle pubbliche Amministrazioni socie, singolarmente intese, esercita il controllo sulla società ex art. 2359 c.c	Non ricorre la fattispecie

<p>capogruppo di numerose società e detiene partecipazioni dirette e partecipazioni indirette principalmente attraverso Sinergas S.p.a.</p>			<p>SETA inoltre non è qualificabile quale società “a controllo pubblico congiunto”, né in virtù di un patto parasociale fra i soci pubblici (i quali non possiederebbero comunque la maggioranza assoluta dei voti esercitabili in seno all’assemblea ordinaria) né tantomeno sulla base della mera convergenza dei voti.</p>	
<p><b>AMO s.p.a. (controllo pubblico non del Comune di Campogalliano)</b></p> <p>All’interno del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Campogalliano, AMO s.p.a. è stata classificata quale società a controllo pubblico controllata dal Comune di Modena che detiene il 45% delle azioni e</p>	<p><b>AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA</b></p> <p>AESS è una associazione legalmente riconosciuta e senza scopo di lucro per lo sviluppo energetico sostenibile del territorio. AESS è certificata secondo la Norma UNI</p>			

<p>che esercita una influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società ai sensi dell'art. 2359 c.c.</p>	<p>CEI 11352 quale Società di servizi energetici (ESCO). La compagine dei soci AESS è integralmente costituita da enti facenti parte della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il Comune di Campogalliano è socio ordinario</p>			
<p><b>LEPIDA s.c.p.a. (controllo pubblico analogo – congiunto – Comune di Campogalliano ed altri)</b></p> <p>LEPIDA s.c.p.a. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”, per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle l.l.r.r. 11/2004 e 1/2018. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 TUSP e</p>				



<p>dell'art. 5 D.lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla convenzione-quadro, avente natura pubblicistica, approvata con deliberazione C.C. n. 6 del 21.02.2019</p>				
--	--	--	--	--

Il Comune di Campogalliano è socio del **Consorzio Attività Produttive**. Il CAP è un Ente Pubblico, dotato di propria personalità giuridica, avente natura istituzionale, per lo svolgimento d'attività non commerciali. È pertanto classificabile come Amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

Figurano tra gli enti vigilati ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs 33/2013 t.v., ma non rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida ANAC:

- Ente Parchi Emilia Centrale: Ente pubblico cui si applica la disciplina delle pubbliche amministrazioni rientrando nella definizione dell'articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 t.v. e nell'articolo 2 bis comma 1 del D.lgs 33/2013 t.v.

Ciò appare in linea con quanto specificato nel paragrafo 4.1. delle linee guida dove si puntualizza che “l’elenco dei soggetti presi in considerazione dall’articolo 22 è più esteso di quello preso in considerazione dall’articolo 2bis del D.lgs 33/2013”.

### **Classificazione degli enti in relazione alla classificazione di cui all’art. 22 del D.lgs. 33/2013**

<b>Denominazione</b>	<b>Classificazione ai sensi dell’art. 22 del D.lgs 33/2016</b>
Aimag spa	Società partecipate
Amo spa	Società partecipate
Lepida scpa	Società partecipate
Seta spa	Società partecipate
AESS	Enti di diritto privato controllati
Acer	Enti pubblici vigilati
Consorzio attività produttive	Enti pubblici vigilati

## Seconda Parte

### Riepilogo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dalle linee guida ANAC riferibili agli enti oggetto di classificazione nella prima parte

<b>SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO</b>  Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	<b>ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ASSIMILATI ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</b>  Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	<b>ENTI PUBBLICI ECONOMICI</b>  Art. 2 bis, comma 2, D.lgs.33/2013	<b>SOCIETÀ PARTECIPATE NON IN CONTROLLO PUBBLICO</b>  Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013	<b>ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI/VIGILATI</b>  Art. 2 bis, comma 3, D.lgs.33/2013
<p>1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);</p> <p>2. Adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione;</p> <p>3. Adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico</p>	<p>1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);</p> <p>2. Adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione;</p> <p>3. Adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico</p>	<p>1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);</p> <p>2. Adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione;</p> <p>3. Adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico</p>	<p>1. Non hanno l'obbligo di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, essendo comunque in loro facoltà individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1134/2017. È opportuno che prevedano, al proprio interno, una articolazione organizzativa deputata al controllo e</p>	<p>1. Non hanno l'obbligo di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, essendo comunque in loro facoltà individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1134/2017. È opportuno che prevedano, al proprio interno, una articolazione organizzativa</p>

			<p>monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi.</p> <p>2. Non sono soggette all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Secondo quanto indicato dall'Autorità nelle Linee guida e nel PNA 2019, è auspicabile che dette società valutino la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione dello stesso "modello 231", ove mancante.</p> <p>3. Sono soggette alla medesima disciplina sulla trasparenza e l'accesso civico prevista per le amministrazioni pubbliche, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di</p>	<p>deputata al controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi.</p> <p>2. Non sono soggette all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Secondo quanto indicato dall'Autorità nelle Linee guida e nel PNA 2019, è auspicabile che valutino la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione dello stesso "modello 231", ove mancante.</p> <p>3. Sono soggette alla medesima disciplina sulla trasparenza e l'accesso civico prevista per le amministrazioni pubbliche,</p>
--	--	--	--	--

			<p>pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013.</p>
--	--	--	--	--

## Terza Parte

### Misure previste per l'azione di vigilanza dell'amministrazione sugli enti controllati – partecipati/vigilati

Misura di vigilanza	Enti di cui all'art. 2 bis, comma 2, D.lgs 33/2013	Enti di cui all'art. 2 bis, comma 3, D.lgs 33/2013
Verifica nomina RPCT	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente".	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente", nel caso in cui l'ente si sia avvalso della facoltà di nomina
Verifica adozione misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee guida ANAC (Delibera ANAC n. 134/2017), nel PNA 2019 e così come dettagliate nella premessa della presente sezione – periodicità aggiornamento annuale	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente".  Richiesta esiti monitoraggio attuazione misure	Verifica pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente", nel caso in cui l'ente abbia provveduto alla relativa adozione.  Richiesta esiti monitoraggio attuazione misure, nel caso in cui l'ente abbia provveduto alla relativa adozione.
Verifica adeguamento dei siti web (sezione "Società/Amministrazione trasparente") secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee guida ANAC (Delibera n. 1134/2017) – aggiornamento con le periodicità indicate per ciascuna sezione e sottosezione dalla citata deliberazione ANAC	Verifiche a campione  Richiesta esiti monitoraggio e attestazioni	Verifiche a campione  Richiesta esiti monitoraggio e attestazioni

Verifica adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Verifica pubblicazione disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente".  Richiesta riscontri attuativi	Verifica pubblicazione disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente".  Richiesta riscontri attuativi
Verifica adozione documento contenente la delimitazione dell'attività di pubblico interesse		Verifica pubblicazione del documento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"